ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI/ENTI PER L'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI/AUTOMATICI ESTERNI (DAE) A PERSONALE NON SANITARIO E PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI BLSD/PBLSD

fonte: http://burc.regione.campania.it

INDICE

PREMESSA – FINALITÀ E PREMESSE 3
Art. 1 – Finalità 3
PARTE PRIMA – REQUISITI, PROCEDURE E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO 3
Art. 2 – Soggetti/Enti titolati all'erogazione dei corsi 3
Art. 3 – Requisiti minimi per l'accreditamento 3
Art. 4 – Modalità di presentazione domanda di accreditamento 6
Art. 5 – Recepimento e attuazione del regolamento per i Soggetti/Enti già accreditati 6
Art. 6 – Rilascio dell'accreditamento 6
Art. 7 – Sospensione/revoca dell'accreditamento 6
Art. 8 – Validità dell'accreditamento 7
PARTE SECONDA – STANDARD E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI ED ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ACCREDITATO 7
Art. 9 – Obiettivi didattici del corso 7
Art. 10 – Struttura del corso 7
Art. 11 – Composizione delle aule per l'erogazione del corso 8
Art. 12 – Materiali ed attrezzature minime per l'erogazione dei corsi 8
Art. 13 – Durata del corso ed esame finale 9
Art. 14 – Adempimenti del soggetto accreditato o riconosciuto 9
PARTE TERZA – RILASCIO, VALIDITÀ E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DAE 11
Art. 15 – Rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE 11
Art. 16 – Validità e durata dell'autorizzazione all'uso del DAE 11
Art. 17 – Retraining 11
PARTE QUARTA – FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI BLSD/PBLSD 12
Art. 18 – Riconoscimento della qualifica di Istruttore BLSD 12
Art. 19 – Percorso formativo dell'istruttore 12
Art. 20 – Mantenimento dello status di istruttore 12
Art. 21 – Documentazione degli istruttori, dei direttori di corso e del direttore scientifico 12
Art. 22 – Integrazione degli istruttori BLSD/PBLSD afferenti al Soggetto/Ente accreditato 13

fonte: http://burc.regione.campania.it

PREMESSA
FINALITÀ E PREMESSE

Art. 1 Finalità

Le presenti Linee di Indirizzo hanno la finalità di disciplinare le modalità di accreditamento di soggetti erogatori dei corsi per la formazione specifica sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare di base ed uso del defibrillatore semiautomatico/automatico esterno (DAE) ad opera di personale non sanitario (laico), al fine di favorire la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici/automatici esterni (DAE) per garantire un tempestivo sostegno delle funzioni vitali ed eventuale defibrillazione, ove necessario, in attesa dell'intervento di personale sanitario specializzato. I corsi in oggetto sono il Basic Life Support & Defibrillation (BLSD) e il Pediatric Basic Life Support & Defibrillation (PBLSD).
Il documento non si applica alla formazione BLSD/PBLSD del personale sanitario e non sanitario che opera sui mezzi di soccorso.

PARTE PRIMA
REQUISITI, PROCEDURE E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

Art. 2 Soggetti/Enti titolati all'erogazione dei corsi

La Regione Campania, in attuazione del decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2011, identifica i soggetti/enti per la realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione di personale laico all'utilizzo del DAE, come di seguito riportato:

a) Centrali operative del sistema di emergenza 118;
b) Strutture del servizio sanitario regionale;
c) Università;
d) Ordini professionali sanitari;
e) Organizzazioni medico scientifiche di rilevanza nazionale;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario;
h) Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino;
i) Altri soggetti pubblici o privati operanti in ambito sanitario che dispongono di una adeguata struttura di formazione.

I soggetti sopra elencati, ad esclusione dei soggetti di cui al punto a), devono presentare apposita istanza volta ad ottenere l'accreditamento da parte della Regione Campania all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati all'abilitazione all'utilizzo dei DAE e alle manovre RCP di base.
Le centrali operative del sistema di emergenza 118 possono organizzare corsi di formazione in ossequio alle disposizioni di cui al presente documento.

Art. 3 Requisiti minimi per l'accreditamento

I soggetti/enti, che intendono accreditarsi per l'erogazione dei corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei DAE presso la Regione Campania, dovranno dimostrare di possedere, oltre ad uno statuto, una sede legale, un legale rappresentante, **i seguenti requisiti minimi**:

1. prevedono nel proprio statuto/atto aziendale **l'impegno nel campo della formazione** (anche a titolo non esclusivo);
2. disponibilità **di almeno una sede operativa** con requisiti necessari alla gestione delle attività formative ubicata **obbligatoriamente** nella Regione Campania. Ogni sede operativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio, producendo documenti ufficiali che certifichino la detenzione ad uso esclusivo dei locali, corredati da planimetria quotata sottoscritta da tecnico abilitato, con indicazione della destinazione d'uso e della superficie netta di ciascuna aula, ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 11. Resta intesa la

fonte: http://burc.regione.campania.it

possibilità di poter erogare corsi presso strutture terze purché rispettino i requisiti necessari alla gestione delle attività formative;

3. Il soggetto/Ente deve essere ufficialmente affiliato o riconosciuto da uno degli organismi
- **società scientifiche internazionali membri ufficiali di ILCOR** che abbiano istituito percorsi formativi regolamentati, ufficiali e standardizzati per il riconoscimento della qualifica di istruttore BLS con DAE.
- **società scientifiche nazionali iscritte nell'elenco di cui al decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2017, che abbiano al contempo mission coerente e attività regolare nell'area dell'emergenza-urgenza**, che siano dotate di comprovata attività scientifica, didattica e pubblicistica nel settore e che abbiano istituito percorsi formativi regolamentati, ufficiali e standardizzati per il riconoscimento della qualifica di istruttore BLSD/PBLSD, che eroghino in via continuativa corsi BLSD/PBLSD e che rilascino le relative certificazioni di istruttore direttamente ovvero tramite i centri ad esse affiliati ed autorizzati.

Il Soggetto/Ente allega all'istanza di accreditamento l'attestato di affiliazione o di riconoscimento in corso di validità, rilasciato dall'organismo.
Qualora il Soggetto/Ente afferisca ad una delle **società scientifiche nazionali iscritte nell'elenco di cui al decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2017**, allega altresì una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante della società scientifica. Con tale dichiarazione la società scientifica attesta: di essere iscritta nell'elenco di cui al decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2017, indicando gli estremi dell'iscrizione; di operare nell'area dell'emergenza-urgenza; di erogare corsi BLSD/PBLSD; di aver istituito un proprio percorso per il riconoscimento della qualifica di istruttore BLSD/PBLSD; di rilasciare le relative certificazioni direttamente ovvero tramite i centri ad essa affiliati e autorizzati.
La dichiarazione di cui al comma precedente riguarda la società scientifica e non il singolo Soggetto/Ente. Essa può pertanto essere prodotta in copia e vale per tutti i Soggetti/Enti affiliati alla medesima società scientifica.
La Regione Campania verifica l'iscrizione consultando l'elenco tenuto dal Ministero della Salute, fermo restando il potere di controllo di cui all'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. è in possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità;

5. è in possesso di un **Regolamento** dei percorsi di formazione ed aggiornamento continuo degli istruttori;

6. ha un servizio/struttura preposta alla formazione con al suo interno un medico con specializzazione in Anestesia e Rianimazione, o in Cardiologia, o in Medicina Interna, o in Medicina di Emergenza-Urgenza, con funzioni di **DIRETTORE SCIENTIFICO** della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti. Il direttore scientifico incaricato deve essere **esclusivo**, ovvero, non è consentito ricoprire tale ruolo per più di 1 centro di formazione;

7. disponibilità di almeno **5 (cinque) istruttori con ruolo di DIRETTORE DI CORSO esclusivi** *(non è consentito ricoprire tale ruolo per più di 1 centro di formazione)*.
Oltre agli istruttori con ruolo di direttore di corso, il Soggetto/Ente può avvalersi di semplici **ISTRUTTORI** BLSD/PBLSD certificati, anche non sanitari (laici).
Il Soggetto/Ente è comunque tenuto a dichiarare l'elenco completo di tutti gli istruttori, sia quelli con ruolo di direttore di corso che quelli di istruttori semplici, con le modalità e la documentazione previste dall'art. 21.
Compiti, requisiti e caratteristiche delle due figure sono di seguito specificati:

Istruttore con ruolo di DIRETTORE DI CORSO

- deve possedere le seguenti qualifiche, caratteristiche e attività:
  - *avere un titolo riconosciuto in Italia nelle seguenti professioni sanitarie accreditate dal Ministero della Salute: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica/o, Fisioterapista.*
  - *possedere una certificazione di istruttore BLSD/PBLSD in corso di validità conforme a quanto previsto dall'art. 18 del presente documento;*
  - *essere allineato esclusivamente ad 1 (uno) centro di formazione;*
  - *aver svolto almeno 10 corsi in qualità di istruttore nell'ultimo triennio, indipendentemente dal Soggetto/Ente per il quale sono stati svolti e dalla Regione in cui si sono tenuti, purché erogati da un soggetto/ente accreditato o riconosciuto.*
- specifiche del ruolo:
  - *deve essere sempre presente durante tutta la durata del corso;*

fonte: http://burc.regione.campania.it

- *svolge attività di docenza diretta e/o in collaborazione con altri direttori di corso oppure con istruttori semplici, anche laici, assegnati al corso, indicati e registrati dal soggetto/ente erogatore;*
- *è il responsabile diretto dell'attività didattica svolta in quella determinata sessione;*
- *svolge gli esami finali da solo o in collaborazione con altri istruttori del corso;*
- *è responsabile della corretta gestione della parte documentale fino al successivo rilascio all'ente/soggetto erogatore;*
- *è incluso nella lista istruttori del corso al fine del mantenimento del corretto rapporto istruttori/allievi, per un numero massimo di candidati di 6 (sei) unità.*

ISTRUTTORE SEMPLICE

- deve possedere le seguenti qualifiche, caratteristiche e attività:
  - *certificazione specifica BLSD/PBLSD in corso di validità conforme a quanto previsto dall'art. 18 del presente documento;*
  - *essere allineato esclusivamente ad 1 (uno) centro di formazione;*
  - *può essere non sanitario (laico), purché nel corso sia presente almeno un **direttore di corso***
- specifiche del ruolo:
  - *svolge attività didattica durante il corso solo se nel corso in aula è presente un direttore di corso;*
  - *si occupa dell'organizzazione dell'aula e supporta il direttore di corso durante tutte le attività;*
  - *può effettuare gli esami finali sotto la supervisione del direttore di corso.*

8. è in possesso di una struttura organizzativa per le funzioni di **segreteria** e di registrazione dell'attività connesse alla formazione;

9. disponibilità di sistemi AV (personal computer, videoproiettori, casse, ecc);

10. disponibilità di
- **almeno 3 (tre) simulatori di paziente (manichini) vittima adulta,**
- **almeno 3 (tre) simulatori di paziente (manichini) vittima bambino,**
- **almeno 3 (tre) simulatori di paziente (manichini) vittima lattante,**

con le seguenti caratteristiche minime:
- *iperestensione della testa,*
- *possibilità di ventilazione con sollevamento del torace,*
- *resistenza alle compressioni,*
- *sistema di feedback audio/visivo delle compressioni e ventilazioni*

(richiesta valida sia per i manichini adulto, sia bambino, sia lattante)

11. disponibilità di almeno 3 (tre) simulatori DAE perfettamente funzionanti con placche adulto e pediatrico o sistema di switch modalità;

12. disponibilità di un **manuale BLSD** redatto nel pieno rispetto delle più recenti linee guida internazionali rilasciate dagli organismi riconosciuti e membri ufficiali di ILCOR. Il manuale deve essere fornito a ogni singolo partecipante prima dell'inizio del corso, al fine di consentire l'acquisizione delle nozioni preliminari indispensabili alla corretta fruizione del percorso formativo;

13. disponibilità di una presentazione per le lezioni frontali sviluppata nel pieno rispetto delle più recenti linee guida internazionali rilasciate dagli organismi riconosciuti e membri ufficiali di ILCOR;

14. impegno a istituire e tenere aggiornato, a decorrere dalla data di accreditamento e con le modalità di cui all'art. 14, un registro (anche elettronico) degli istruttori e direttori di corso che riporti per ciascuno: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, titolo e posizione, ruolo ricoperto nel centro, estremi dell'attestato esecutore ed istruttore con relative scadenze;

15. impegno a istituire e tenere aggiornato, a decorrere dalla data di accreditamento e con le modalità di cui all'art. 14, un registro (anche elettronico) degli attestati emessi per ogni singolo partecipante ai corsi BLSD erogati nella Regione Campania che riporti per ciascuno: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di protocollo dell'attestato e data di emissione.

I soggetti/enti accreditati presso altre regioni che presentino istanza per essere inseriti nell'elenco degli enti accreditati presso la Regione Campania dovranno comunque rispondere a tutti i requisiti riportati nel presente regolamento seguendo l'iter di riconoscimento dell'accreditamento standard.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 4 Modalità di presentazione domanda di accreditamento

Il soggetto interessato ad ottenere l'accreditamento alla formazione di cui al presente Regolamento dovrà compilare e inviare apposita istanza, redatta secondo il modello di cui all'**ALLEGATO B** del presente decreto, **esclusivamente mediante PEC dedicata: *ospedaliera.dae@pec.regione.campania.it* alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale**, che potrà chiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
La compilazione della domanda avviene secondo le disposizioni previste dal *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*. I dati riportati assumono quindi il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47, con le conseguenze di carattere amministrativo e penale previste dagli artt. 75 e 76 per colui che rilasci dichiarazioni mendaci.
All'istanza deve essere allegata la check list di cui all'**ALLEGATO C** del presente decreto, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, che riepiloga la documentazione da produrre.
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente nel mese di APRILE di ogni anno.
Saranno valide le domande presentate entro e non oltre le ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese.
Non verranno valutate le domande che perverranno in altro periodo.

Art. 5 Recepimento e attuazione del regolamento per i Soggetti/Enti già accreditati

Atteso che le Linee di Indirizzo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e perseguono l'obiettivo di riordinare l'intero settore mediante la definizione di procedure e standard formativi omogenei e uniformi, i soggetti e gli enti già accreditati dalla Regione Campania alla data di adozione del presente provvedimento dovranno conformarsi ai requisiti da esso previsti entro il termine perentorio di sei (6) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto, presentando nuova istanza di accreditamento con le stesse modalità e tempistiche previste per gli enti di nuova candidatura al fine di comprovare il possesso dei nuovi requisiti previsti dal presente documento.

Art. 6 Rilascio dell'accreditamento

La Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Settore Assistenza Ospedaliera - UOS Qualità delle Cure, Reti e Percorsi procederà alla valutazione delle istanze ai fini del rilascio dell'accreditamento che sarà effettuato con provvedimento formale e può procedere alla verifica sul campo sia della veridicità delle dichiarazioni che della conformità della formazione effettuata.
Il termine per l'espletamento dell'istruttoria è fissato in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.
Le domande che perverranno incomplete dei requisiti e/o in assenza dei Modelli allegati verranno respinte.
È esclusa la possibilità di modificare il format degli allegati.
La Regione si riserva di effettuare verifiche periodiche sulla presenza e il mantenimento dei requisiti.
La Regione provvede a mantenere disponibile sull'apposita sezione del sito istituzionale l'elenco aggiornato dei soggetti accreditati.

Art. 7 Sospensione/revoca dell'accreditamento

La Regione e/o le Centrali Operative 118, per conto della Regione stessa, possono effettuare verifiche periodiche, sia amministrative sia tecniche, per accertare il rispetto dei requisiti, provvedendo altresì al monitoraggio dei corsi di formazione per la verifica del rispetto dei criteri dichiarati, anche con verifiche in loco.
A verifica/visita avvenuta, l'esaminatore incaricato dalla Regione redige una breve relazione, il cui risultato viene comunicato alla Regione ed al Legale rappresentante dell'ente accreditato. Nel caso in cui le visite ispettive rilevino delle difformità, gli ispettori potranno impartire idonee disposizioni atte a rimuovere le criticità rilevate, ovvero, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di violazioni di particolare rilevanza, potranno assumere tutti i provvedimenti idonei nei confronti del soggetto e/o Ente interessato, sino all'eventuale revoca dell'accreditamento, con conseguente sospensione cautelare o cancellazione dal Registro Regionale dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLSD, con segnalazione a tutte le altre Regioni e Province Autonome, anche con pubblicazione sul sito web dedicato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In caso di revoca, l'Ente è tenuto a presentare nuova istanza di accreditamento nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art.4.

Art. 8 Validità dell'accreditamento

L'accreditamento ha validità di 3 (tre) anni.
Alla scadenza del triennio non è previsto alcun rinnovo dell'accreditamento in essere. Il Soggetto/Ente che intenda proseguire l'attività formativa deve presentare nuova istanza di accreditamento, redatta secondo il modello di cui all'allegato B del presente decreto, con le medesime modalità e nei medesimi termini previsti dall'art. 4 del presente regolamento, dimostrando il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti.

PARTE SECONDA
STANDARD E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI ED ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Art. 9 Obiettivi didattici del corso

Nel rispetto delle ultime linee guida emanate dalle **società scientifiche membri ufficiali** che compongono l'assemblea generale dell'ILCOR *(International Liaison Committee on Resuscitation)* il corso deve preparare il personale non sanitario (laico) ad eseguire la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e usare un defibrillatore semiautomatico/automatico esterno (DAE) in modo sicuro, tempestivo ed efficace. Il corso comprende obiettivi cognitivi e psicomotori.

Nello specifico lo studente al termine del corso dovrà essere in grado di:
- Descrivere il modo in cui una RCP di alta qualità migliora la sopravvivenza
- Spiegare i concetti della Catena della Sopravvivenza
- Riconoscere quando qualcuno ha bisogno della RCP
- Eseguire una RCP di alta qualità su un adulto
- Descrivere come eseguire la RCP con l'aiuto di altre persone
- Eseguire ventilazioni efficaci bocca-bocca o con una maschera su un adulto
- Usare un DAE su un adulto
- Descrivere quando e come aiutare un adulto o un bambino che sta soffocando

Se è previsto anche il modulo pediatrico, il corso deve far acquisire anche le seguenti competenze:
- Eseguire una RCP di alta qualità su un bambino
- Eseguire ventilazioni efficaci bocca-bocca o con una maschera su un bambino
- Usare un DAE su un bambino
- Eseguire una RCP di alta qualità su un lattante
- Eseguire ventilazioni efficaci bocca-bocca o con una maschera su un lattante
- Descrivere quando e come aiutare un bambino che sta soffocando
- Dimostrare come aiutare un lattante che sta soffocando

Art. 10 Struttura del corso

I soggetti accreditati nell'erogazione dei corsi dovranno rispettare protocolli e algoritmi BLSD/PBLSD nel rispetto delle ultime **linee guida emanate dalle società scientifiche membri ufficiali che compongono l'assemblea generale dell'ILCOR** *(International Liaison Committee on Resuscitation)*.

La struttura del corso rivolto a personale non sanitario (laico) deve prevedere obbligatoriamente:
1. una parte teorica (max 20% della durata)
2. una parte pratica simulativa effettuata mediante l'ausilio dei manichini e dei trainer DAE
3. un esame finale pratico obbligatorio

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tutte le fasi del corso devono essere erogate esclusivamente in presenza.
Non è ammessa alcuna modalità di formazione a distanza (FAD sincrona/asincrona) né totalmente né in parte.

Il corso può prevedere due formule:

- corso **BLSD** per operatore laico inclusivo del solo modulo adulto
- corso **BLSD/PBLSD** per operatore laico inclusivo dei moduli adulto e pediatrico

Il Soggetto/Ente accreditato dovrà provvedere a comunicare anticipatamente alla Regione, ai sensi dell'art. 14, la formula (BLSD o BLSD/PBLSD) del corso che ha intenzione di erogare.
Le due formule sopra indicate sono le uniche ammesse.
Il modulo pediatrico comprende inscindibilmente la vittima bambino e la vittima lattante e non può essere erogato separatamente dal modulo adulto.
Il corso deve essere erogato in un'unica giornata e non può essere frazionato su più giornate.

Art. 11 Composizione delle aule per l'erogazione del corso

Durante lo svolgimento del corso, sia della parte teorica che pratica, sarà necessario rispettare un rapporto massimo di 1 istruttore ogni 6 partecipanti. Durante le sessioni pratiche sarà necessario garantire, altresì, un congruo rapporto istruttore/studenti/manichini con un massimo di 1/6/2. Si precisa che durante le simulazioni pratiche il singolo istruttore non può controllare più di 2 manichini/2 studenti per volta.

Per la valutazione delle competenze (esame finale) deve essere garantito un rapporto istruttore/studente di 1:1.

Durante lo svolgimento del corso deve essere sempre presente il **direttore di corso**, che è incluso nella lista istruttori del corso al fine del mantenimento del corretto rapporto istruttori/studenti. Il direttore di corso può quindi ricoprire ad interim il ruolo di istruttore. Nel corso si possono impiegare anche istruttori non sanitari purché sia sempre garantita la presenza del direttore di corso.

Durante il corso di formazione BLSD, ogni Centro di Formazione dovrà garantire, a pena di annullamento del corso stesso, ad ogni discente uno spazio minimo per le lezioni frontali e le esercitazioni pratiche pari a 3 mq.
Si richiede altresì che l'aula del corso possa garantire:

- Una buona acustica
- Un ambiente pulito e ben tenuto
- Un'adeguata illuminazione regolabile per le presentazioni video
- Un monitor o schermo o telo di proiezione di dimensioni sufficienti per essere visto da tutti gli studenti
- Altoparlanti con una buona qualità del suono per i video
- Una sedia per ogni studente
- Se possibile, una superficie stabile con adeguate imbottiture/protezioni per esercitarsi
- Un tavolo per le funzioni di registrazione dei partecipanti

Art. 12 Materiali e attrezzature minime per l'erogazione dei corsi

Il materiale didattico minimo da garantire in ogni edizione di corso deve prevedere:

- Registro delle presenze dei partecipanti e degli istruttori al corso con relative firme di ingresso ed uscita
- Liberatoria compilata dai genitori in caso di partecipazione al corso di minorenni
- Un manuale in formato cartaceo o ebook per ogni partecipante, redatto nel pieno rispetto delle più recenti linee guida internazionali rilasciate dagli organismi membri ufficiali di ILCOR. Il manuale deve essere consegnato ad ogni studente prima dell'inizio del corso.
- Due check list di esame per ogni studente per ogni modulo (adulto, bambino, lattante)
- Un modulo di questionario di gradimento del corso per ogni studente.
- Materiale monouso individuale per ogni partecipante per la simulazione delle ventilazioni, sia con tecnica bocca a bocca sia con tecnica bocca a maschera.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'attrezzatura minima per l'erogazione dei corsi, da garantire nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'art. 11, è la seguente:

- Manichini mezzo busto o corpo intero misura **adulto** che abbiano le seguenti specifiche minime:
  - *iperestensione della testa, possibilità di ventilazione con sollevamento del torace, resistenza alle compressioni, sistema di feedback audio/visivo delle compressioni e ventilazioni*
- Manichini mezzo busto o corpo intero misura **bambino** che abbiano le seguenti specifiche minime:
  - *iperestensione della testa, possibilità di ventilazione con sollevamento del torace, resistenza alle compressioni, sistema di feedback audio/visivo delle compressioni e ventilazioni*
- Manichini corpo intero misura **lattante** che abbiano le seguenti specifiche minime:
  - *iperestensione della testa, possibilità di ventilazione con sollevamento del torace, resistenza alle compressioni, sistema di feedback audio/visivo delle compressioni e ventilazioni*
- Pocket mask misura adulto
- Pocket mask misura pediatrica
- Trainer DAE dotati di placche (pads) per vittime adulte o pediatriche oppure in alternativa dotati di sistema di cambio modalità mediante pulsante, switch o chiave
- Computer e Sistema di riproduzione audio/visivo

Il possesso della dotazione di cui al presente articolo è attestato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello di cui all'**ALLEGATO N** del presente decreto, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono indicati, per ciascuna tipologia di attrezzatura, la quantità posseduta, la marca, il modello e, ove disponibile, il numero di lotto o di serie riferito alla tipologia. Non è richiesta l'indicazione del numero di serie di ciascun singolo esemplare, né l'allegazione di titoli di acquisto o di documenti fiscali, fermo restando il potere di verifica e di controllo della Regione di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 13 Durata del corso ed esame finale

Corso BLSD solo modulo adulto: durata minima 5 ore con esame finale compreso

Corso BLSD/PBLSD con moduli adulto e pediatrico: durata minima 6 ore con esame finale compreso

Il rilascio dell'attestato di superamento del corso è condizionato all'esito positivo di un test finale costituito da una prova pratica che deve prevedere una valutazione tramite scheda valutativa compilata dall'istruttore per ogni modulo trattato (adulto, bambino, lattante) che includa la corretta esecuzione di:

a) Valutazione sicurezza ambientale;
b) Riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio;
c) Messa in atto dei metodi di rianimazione di base in relazione agli ambiti di utilizzo;
d) Utilizzazione del defibrillatore DAE per l'analisi dell'attività elettrica cardiaca;
e) Applicazione, in sicurezza, della sequenza di scariche di defibrillazione e RCP

La prova si considera superata se il candidato esegue correttamente la sequenza operativa omettendo azioni che comprometterebbero la sopravvivenza della vittima e la sicurezza degli operatori.
Le checklist di valutazione delle competenze completate per gli studenti dovranno essere conservate unitamente a tutta la documentazione.
Il Soggetto/Ente accreditato dovrà provvedere a sottoporre ai partecipanti un questionario di gradimento del corso da conservare presso la propria segreteria.

Art. 14 Adempimenti del soggetto accreditato o riconosciuto

Il soggetto/ente accreditato o riconosciuto deve obbligatoriamente:

1. comunicare alla Regione Campania ed alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente l'attivazione di ogni corso di formazione BLSD che intende eseguire sul territorio regionale, fornendo le seguenti informazioni:
   - ✓ sede del Corso;
   - ✓ date e orari;
   - ✓ tipologia di corso da avviare (BLSD oppure BLSD/PBLSD);
   - ✓ nominativo e codice fiscale del Direttore del Corso e degli istruttori;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- ✓ numero, nominativo e codice fiscale degli allievi;
- ✓ contatti del Rappresentante Legale del Centro di Formazione

Detta comunicazione dovrà essere effettuata **almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso** compilando l'**ALLEGATO G** del presente decreto ed inviandola esclusivamente mediante PEC dedicata Regionale: ***ospedaliera.dae@pec.regione.campania.it*** ed alla PEC della Centrale Operativa 118 territorialmente competente (di cui si allega elenco completo all'**ALLEGATO L** del presente decreto).

2. al termine dell'esecuzione del corso, trasmettere alla Regione Campania e alla Centrale Operativa 118 di riferimento l'elenco dei soggetti dichiarati idonei esecutori BLSD, comprensivo di tutti i seguenti dati:

- ✓ cognome e nome
- ✓ data e luogo di nascita
- ✓ codice fiscale
- ✓ residenza
- ✓ professione
- ✓ data certificazione
- ✓ numero certificazione

Detta comunicazione dovrà essere effettuata **entro e non oltre 7 giorni dalla chiusura del corso** compilando l'**ALLEGATO H** del presente decreto, esclusivamente mediante PEC dedicata Regionale: ***ospedaliera.dae@pec.regione.campania.it*** ed alla PEC della Centrale Operativa 118 territorialmente competente (di cui si allega elenco completo all'**ALLEGATO L** del presente decreto).

3. rispettare il programma del corso, utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica e consentire eventuali visite di verifica da parte della struttura del Sistema 118 competente per il territorio presso cui si svolge ciascun corso, anche su richiesta della Regione, ovvero direttamente dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Settore Assistenza Ospedaliera - UOS Qualità delle Cure, Reti e Percorsi;

4. garantire la conservazione di tutta la documentazione cartacea di ogni singolo corso svolto nonché di ogni singolo attestato BLSD con autorizzazione all'uso del DAE per almeno 3 anni dalla data dell'ultimo corso svolto;

5. tenere un registro aggiornato, anche in formato elettronico, dei direttori di corso e degli istruttori;

6. tenere un registro aggiornato, anche in formato elettronico, dei corsi effettuati, indicante almeno:

- ✓ data di esecuzione
- ✓ sede
- ✓ numero totale formati
- ✓ nominativi del direttore del corso ed istruttori

7. tenere un registro, anche in formato elettronico, delle persone formate, indicante almeno:

- ✓ nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- ✓ numero di protocollo dell'attestato di formazione;
- ✓ data di rilascio dell'autorizzazione;

8. trasmettere alla Regione Campania, **entro il 15 gennaio di ciascun anno**, l'elenco degli attestati emessi nell'anno solare precedente, redatto secondo il tracciato di cui all'**ALLEGATO I** del presente decreto, disponibile in formato Excel editabile, scaricabile al seguente link: ***https://www.regione.campania.it/aree-tematiche/sanita/assistenza/assistenza-ospedaliera/blsd-laico***. L'elenco deve essere trasmesso in formato .xls mediante PEC dedicata regionale: ***ospedaliera.dae@pec.regione.campania.it***.
Qualora nell'anno solare precedente non sia stato emesso alcun attestato, il Soggetto/Ente ne dà comunque comunicazione entro il medesimo termine e con le medesime modalità.

9. trasmettere alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Settore Assistenza Ospedaliera - UOS Qualità delle Cure, Reti e Percorsi ogni eventuale cambiamento di denominazione e dei requisiti dichiarati in possesso all'atto della presentazione della domanda di accreditamento mediante PEC dedicata Regionale: ***ospedaliera.dae@pec.regione.campania.it.***;

10. informare i committenti e le strutture presso le quali svolge i corsi dell'obbligo, gravante sul detentore dell'apparecchio, di comunicare alla Regione Campania l'installazione dei defibrillatori

fonte: http://burc.regione.campania.it

semiautomatici/automatici esterni, secondo il modello di censimento di cui all'**ALLEGATO M** del presente decreto. Resta inteso che il relativo adempimento compete esclusivamente al detentore del defibrillatore e che nessuna responsabilità in ordine al medesimo grava sul Soggetto/Ente accreditato.

PARTE TERZA
RILASCIO, VALIDITÀ E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DAE

Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE

La Regione delega i Soggetti/Enti accreditati all'erogazione dei corsi BLSD per personale non sanitario al rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE alle persone che abbiano partecipato al corso e abbiano superato con esito positivo la verifica finale.
L'autorizzazione è rilasciata dal Soggetto/Ente accreditato in nome e per conto della Regione Campania e risulta dall'attestato consegnato al discente al termine del corso.
L'attestato deve riportare i seguenti elementi:

- numero di protocollo progressivo dell'attestato, univoco per ciascun attestato emesso;
- nome, cognome e codice fiscale del discente;
- luogo e data di svolgimento del corso;
- denominazione del Soggetto/Ente accreditato, con indicazione degli estremi del decreto di accreditamento;
- tipologia di corso svolto (corso BLSD – modulo adulto ovvero corso BLSD/PBLSD – moduli adulto e pediatrico);
- l'indicazione che l'autorizzazione all'uso del DAE è rilasciata per conto della Regione Campania;
- firma del legale rappresentante del Soggetto/Ente accreditato, del Direttore Scientifico e del Direttore del Corso.

È fatto divieto assoluto di apporre sull'attestato il logo, lo stemma o qualunque altro segno distintivo della Regione Campania.

Art. 16 Validità e durata dell'autorizzazione all'uso del DAE

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale.
Fermo restando l'obbligo di pianificare un'attività di retraining ogni due anni, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata, ferma restando la disciplina del retraining di cui all'art. 17.

Art. 17 Retraining

L'attività di retraining degli operatori abilitati **deve essere effettuata ogni 24 (ventiquattro) mesi**, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 marzo 2011, che demanda alle Regioni la definizione delle relative modalità.
La Regione Campania, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 15 novembre 2011, recante l'approvazione del Programma Unico Regionale 'Cuore Sicuro Campania', ha disciplinato la formazione degli operatori laici alle manovre RCP base e all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), prevedendo una validità di 24 mesi dell'attestato BLSD/PBLSD, con conseguente necessità di aggiornamento periodico delle competenze acquisite.
Il retraining costituisce adempimento dell'obbligo di aggiornamento periodico e non incide sulla validità dell'autorizzazione già conseguita.
Il retraining, volto a consolidare e mantenere le competenze già acquisite, ha durata non inferiore a 3 (tre) ore per il modulo adulto e non inferiore a 4 (quattro) ore per il modulo adulto, bambino e lattante.
Il retraining comprende il richiamo dei contenuti teorici essenziali, con particolare riguardo agli aggiornamenti delle linee guida ILCOR, e l'addestramento pratico sui manichini con impiego del trainer DAE, cui deve essere dedicata la parte prevalente del tempo complessivo.
Il retraining non prevede esame finale. L'istruttore verifica l'esecuzione delle manovre da parte di ciascun partecipante e, ove necessario, ne corregge l'esecuzione nel corso dell'attività; al termine è rilasciata attestazione di partecipazione. I

fonte: http://burc.regione.campania.it

soggetti/enti accreditati o riconosciuti dovranno provvedere alla comunicazione di apertura e chiusura del corso ai sensi dell'art. 14.

PARTE QUARTA
FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI BLSD/PBLSD

Art. 18 Riconoscimento della qualifica di Istruttore BLSD

Le certificazioni di **ISTRUTTORE** riconosciute dalla Regione Campania, abilitate all'erogazione di corsi BLSD/PBLSD, sono **esclusivamente e tassativamente** quelle rilasciate da:

- ✓ **società scientifiche internazionali membri ufficiali di ILCOR** che abbiano istituito percorsi formativi regolamentati, ufficiali e standardizzati per il riconoscimento della qualifica di istruttore BLS con DAE.
- ✓ **società scientifiche nazionali iscritte nell'elenco di cui al decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2017, che abbiano al contempo mission coerente e attività regolare nell'area dell'emergenza-urgenza**, che siano dotate di comprovata attività scientifica, didattica e pubblicistica nel settore e che abbiano istituito percorsi formativi regolamentati, ufficiali e standardizzati per il riconoscimento della qualifica di istruttore BLSD/PBLSD, che eroghino in via continuativa corsi BLSD/PBLSD e che rilascino le relative certificazioni di istruttore direttamente ovvero tramite i centri ad esse affiliati e autorizzati.
- ✓ **Croce Rossa Italiana, che abbia istituito un percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di istruttore BLSD/PBLSD regolamentato, ufficiale e standardizzato a livello nazionale, e che rilasci direttamente le relative certificazioni.**

Il riconoscimento della qualifica di istruttore compete esclusivamente agli organismi di cui al presente articolo.

Art. 19 Percorso formativo dell'istruttore

I soggetti/enti di formazione accreditati potranno svolgere corsi per il rilascio della qualifica di istruttore BLSD/PBLSD purché ufficialmente affiliati o accreditati alle società di cui all'art. 18, e sempre che l'organismo di riferimento preveda espressamente la facoltà dei centri affiliati di erogare corsi per il rilascio della qualifica di istruttore.
Rimane inteso che **l'attestato di istruttore viene rilasciato ufficialmente e direttamente dagli organismi di cui all'art. 18**

Ai fini del riconoscimento da parte della Regione Campania, i percorsi formativi per istruttore devono essere realizzati nel rispetto dei protocolli emanati dagli organismi di cui all'articolo 18.

Art. 20 Mantenimento dello status di istruttore

Ai fini del mantenimento dello status di istruttore BLSD/PBLSD occorre:

- mantenere attiva la qualifica di istruttore rilasciata da uno degli enti di cui all'art. 18
- effettuare almeno 3 corsi di formazione nell'ultimo anno presso il Soggetto/Ente accreditato, anche in altre regioni italiane dove è accreditato.

Art. 21 Documentazione degli istruttori, dei direttori di corso e del direttore scientifico e inserimento nell'elenco certificato della Regione Campania

I soggetti/enti che intendono accreditarsi dovranno provvedere ad inviare l'elenco completo dei direttori di corso e degli istruttori BLSD/PBLSD da accreditare secondo quanto riportato nell'**ALLEGATO E *** del presente decreto, provvedendo a fornire, per ciascun istruttore BLSD/PBLSD, la seguente documentazione:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- ✓ Carta d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
- ✓ Tesserino o attestato di esecutore BLSD/PBLSD in corso di validità, con indicazione della società che lo ha rilasciato.
- ✓ Tesserino o attestato di istruttore BLSD/PBLSD in corso di validità, rilasciato da uno degli organismi di cui all'art. 18 e recante l'indicazione dell'organismo emittente.
- ✓ Curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto.
- ✓ Autodichiarazione redatta secondo il modello di cui all'**ALLEGATO F** del presente decreto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'interessato: accetta di svolgere attività formativa per conto del Soggetto/Ente; dichiara di essere consapevole che il Soggetto/Ente ne richiede l'inserimento nell'elenco regionale dei direttori di corso e degli istruttori BLSD/PBLSD; dichiara di essere allineato ad un solo centro di formazione; dichiara di aver assolto agli obblighi di comunicazione nei confronti del proprio datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente e del contratto di lavoro collettivo e individuale applicabile.

Per ciascun **DIRETTORE DI CORSO** deve essere allegata, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, la seguente ulteriore documentazione:

- ✓ Elenco di almeno 10 corsi svolti in qualità di istruttore nell'ultimo triennio, con indicazione per ciascuno di data, sede ed ente organizzatore, redatto nell'apposita sezione dell'**ALLEGATO E *** del presente decreto

Per il **DIRETTORE SCIENTIFICO** di cui all'art. 3, punto 6, deve essere allegata la seguente documentazione:

- ✓ Carta d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
- ✓ Autocertificazione di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con indicazione del numero e della data di iscrizione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- ✓ Autocertificazione del possesso del diploma di specializzazione in una delle discipline indicate all'art. 3, punto 6, con indicazione dell'università e dell'anno di conseguimento.
- ✓ Atto di nomina a Direttore Scientifico, redatto secondo il modello di cui all'allegato D del presente decreto, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto/Ente e accettato per iscritto dall'interessato
- ✓ Curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto.
- ✓ Autodichiarazione di non ricoprire il ruolo di direttore scientifico presso altro centro di formazione.

Ogni Direttore Scientifico, Direttore di Corso o Istruttore può essere allineato ad un solo Soggetto/Ente accreditato per volta.

*** L'ALLEGATO E del presente decreto è disponibile in formato Excel editabile, scaricabile al seguente link: *https://www.regione.campania.it/aree-tematiche/sanita/assistenza/assistenza-ospedaliera/blsd-laico* e deve essere trasmesso in formato .xls mediante PEC dedicata regionale: *ospedaliera.dae@pec.regione.campania.it*.**

Art. 22 Integrazione degli istruttori BLSD/PBLSD afferenti al Soggetto/Ente accreditato

È prevista la possibilità di presentare istanza da parte dei soggetti accreditati con la quale si chiede il riconoscimento di altri istruttori previa presentazione della documentazione di cui all'art. 21 del presente documento.
Gli istruttori di cui si chiede il riconoscimento devono essere certificati dal medesimo organismo di cui all'art. 18 cui il Soggetto/Ente è affiliato o riconosciuto.
Con le medesime modalità e negli stessi termini il Soggetto/Ente comunica la cessazione dell'allineamento degli istruttori e dei direttori di corso che non operano più presso di esso, ai fini del loro depennamento dall'elenco regionale.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente nel mese di GENNAIO oppure nel mese di GIUGNO di ogni anno. Saranno valide le domande presentate entro e non oltre le ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese.
Non verranno valutate le domande che perverranno in altro periodo.

fonte: http://burc.regione.campania.it